

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 4



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
8 gennaio 2009

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 7/2009 della Commissione, del 7 gennaio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ..	1
Regolamento (CE) n. 8/2009 della Commissione, del 7 gennaio 2009, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 1° gennaio 2009 al 2 gennaio 2009 nell'ambito del sottocontingente III del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 1067/2008 per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta	3
Regolamento (CE) n. 9/2009 della Commissione, del 7 gennaio 2009, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 1° gennaio 2009 al 2 gennaio 2009 nell'ambito del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco	4
Regolamento (CE) n. 10/2009 della Commissione, del 7 gennaio 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009	5
Regolamento (CE) n. 11/2009 della Commissione, del 7 gennaio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1347/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2009	7

Regolamento (CE) n. 12/2009 della Commissione, del 7 gennaio 2009, recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 29 dicembre 2008 al 2 gennaio 2009 per prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali 10

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione


2009/6/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 17 dicembre 2008, che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE e 2007/25/CE relative all'influenza aviaria per quanto riguarda il loro periodo di applicazione [notificata con il numero C(2008) 8333] ⁽¹⁾..... 15**

2009/7/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativa al contributo finanziario della Comunità, per il 2008, alle spese sostenute da Grecia, Spagna e Italia per l'acquisto e l'ammmodernamento di navi e aerei adibiti all'ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca [notificata con il numero C(2008) 8431] 19**
-

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 7/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 8 gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	55,4
	TR	96,4
	ZZ	75,9
0707 00 05	JO	167,2
	TR	146,2
	ZZ	156,7
0709 90 70	MA	86,5
	TR	153,2
	ZZ	119,9
0805 10 20	BR	44,6
	CL	44,1
	EG	32,0
	MA	56,3
	TR	63,4
	ZA	44,1
	ZZ	47,4
0805 20 10	MA	64,2
	ZZ	64,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	54,4
	IL	57,2
	TR	70,8
	ZZ	60,8
0805 50 10	MA	59,6
	TR	59,6
	ZZ	59,6
0808 10 80	CN	78,1
	MK	39,4
	US	106,7
	ZZ	74,7
0808 20 50	CN	66,2
	US	113,3
	ZZ	89,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 8/2009 DELLA COMMISSIONE**del 7 gennaio 2009****recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 1° gennaio 2009 al 2 gennaio 2009 nell'ambito del sottocontingente III del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 1067/2008 per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di complessive 2 989 240 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. Detto contingente è suddiviso in tre sottocontingenti.
- (2) L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008 ha suddiviso il sottocontingente III (numero d'ordine 09.4125) in quattro sottoperiodi trimestrali e ha fissato in 594 597 tonnellate il quantitativo per il sottoperiodo n. 1, per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2009.
- (3) Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008, risulta che le domande presentate dal 1° gennaio 2009 al 2 gen-

naio 2009 alle ore 13 (ora di Bruxelles), secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

- (4) È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione nell'ambito del sottocontingente III di cui al regolamento (CE) n. 1067/2008 per il sottoperiodo contingente in corso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo d'importazione nell'ambito del sottocontingente III di cui al regolamento (CE) n. 1067/2008, presentata dal 1° gennaio 2009 al 2 gennaio 2009 alle ore 13 (ora di Bruxelles), dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione dello 0,979772 %.

2. Per il sottoperiodo contingente in corso è sospeso il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 2 gennaio 2009 nell'ambito del sottocontingente III di cui al regolamento (CE) n. 1067/2008.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 9/2009 DELLA COMMISSIONE
del 7 gennaio 2009

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 1° gennaio 2009 al 2 gennaio 2009 nell'ambito del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di 242 074 tonnellate di granturco (numero d'ordine 09.4131).
- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 ha fissato in 121 037 tonnellate il quantitativo per il sottoperiodo n. 1 per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2009.
- (3) Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 969/2006, risulta che le domande presentate dal 1° gennaio 2009 a partire

dalle ore 13 (ora di Bruxelles) al 2 gennaio 2009, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

- (4) È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 969/2006 per il sottoperiodo contingente in corso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo d'importazione nell'ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 969/2006, presentata dal 1° gennaio 2009 alle ore 13 (ora di Bruxelles) al 2 gennaio 2009, dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione dello 0,880928 %.

2. È sospeso, per il sottoperiodo contingente in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 2 gennaio 2009.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44.

REGOLAMENTO (CE) N. 10/2009 DELLA COMMISSIONE**del 7 gennaio 2009****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna

2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1288/2008 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU L 340 del 19.12.2008, pag. 15.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dall'8 gennaio 2009

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	23,46	4,57
1701 11 90 ⁽¹⁾	23,46	9,80
1701 12 10 ⁽¹⁾	23,46	4,38
1701 12 90 ⁽¹⁾	23,46	9,37
1701 91 00 ⁽²⁾	25,19	12,77
1701 99 10 ⁽²⁾	25,19	8,12
1701 99 90 ⁽²⁾	25,19	8,12
1702 90 95 ⁽³⁾	0,25	0,40

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 11/2009 DELLA COMMISSIONE**del 7 gennaio 2009****recante modifica del regolamento (CE) n. 1347/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1347/2008 della Commissione ⁽³⁾.

- (2) Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1347/2008.

- (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1347/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1347/2008 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 8 gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽³⁾ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 81.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dall'8 gennaio 2009

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	27,40
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	19,22
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ⁽²⁾	19,22
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	27,40

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

2.1.2009-6.1.2009

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

	Frumento tenero ⁽¹⁾	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità ⁽²⁾	Frumento duro di bassa qualità ⁽³⁾	Orzo
Borsa	Minnéapolis	Chicago	—	—	—	—
Quotazione	176,48	117,05	—	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	217,05	207,05	187,05	122,38
Premio sul Golfo	—	13,70	—	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	28,08	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].⁽²⁾ Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].⁽³⁾ Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 9,38 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: 6,99 EUR/t

REGOLAMENTO (CE) N. 12/2009 DELLA COMMISSIONE**del 7 gennaio 2009****recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 29 dicembre 2008 al 2 gennaio 2009 per prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nel periodo dal 29 dicembre 2008 al 2 gennaio 2009 sono state presentate alle autorità competenti alcune domande di titoli di importazione a norma dei regolamenti (CE) n. 950/2006 e/o (CE) n. 508/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, recante apertura di contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero

di canna greggio destinato all'approvvigionamento delle raffinerie nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 ⁽³⁾, per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d'ordine 09.4346 (2008-2009).

- (2) In tale contesto, è opportuno che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione ai fini del rilascio dei titoli in proporzione ai quantitativi disponibili e/o informi gli Stati membri che è stato raggiunto il limite stabilito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le domande di titoli di importazione presentate dal 29 dicembre 2008 al 2 gennaio 2009 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 e/o dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 508/2007, i titoli sono rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 29.12.2008-2.1.2009	Limite
09.4331	Barbados	100	
09.4332	Belize	100	
09.4333	Costa d'Avorio	100	
09.4334	Repubblica del Congo	100	
09.4335	Figi	100	
09.4336	Guyana	100	
09.4337	India	0	Raggiunto
09.4338	Giamaica	100	
09.4339	Kenya	100	
09.4340	Madagascar	100	
09.4341	Malawi	100	
09.4342	Maurizio	100	
09.4343	Mozambico	0	Raggiunto
09.4344	Saint Christopher e Nevis	—	
09.4345	Suriname	—	
09.4346	Swaziland	60,3411	Raggiunto
09.4347	Tanzania	100	
09.4348	Trinidad e Tobago	100	
09.4349	Uganda	—	
09.4350	Zambia	100	
09.4351	Zimbabwe	100	

Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna luglio-settembre 2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 29.12.2008-2.1.2009	Limite
09.4331	Barbados	—	Raggiunto
09.4332	Belize	—	
09.4333	Costa d'Avorio	—	
09.4334	Repubblica del Congo	—	
09.4335	Figi	—	
09.4336	Guyana	—	
09.4337	India	0	
09.4338	Giamaica	—	
09.4339	Kenya	—	
09.4340	Madagascar	—	
09.4341	Malawi	—	
09.4342	Maurizio	—	
09.4343	Mozambico	100	
09.4344	Saint Christopher e Nevis	—	
09.4345	Suriname	—	
09.4346	Swaziland	—	
09.4347	Tanzania	—	
09.4348	Trinidad e Tobago	—	
09.4349	Uganda	—	
09.4350	Zambia	—	
09.4351	Zimbabwe	—	

Zucchero complementare
Capo V del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 29.12.2008-2.1.2009	Limite
09.4315	India	—	
09.4316	Paesi firmatari del protocollo ACP	—	

Zucchero concessioni CXL
Capo VI del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 29.12.2008-2.1.2009	Limite
09.4317	Australia	0	Raggiunto
09.4318	Brasile	0	Raggiunto
09.4319	Cuba	—	
09.4320	Altri paesi terzi	0	Raggiunto

Zucchero Balcani
Capo VII del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 29.12.2008-2.1.2009	Limite
09.4324	Albania	100	Raggiunto
09.4325	Bosnia-Erzegovina	0	
09.4326	Serbia e Kosovo (*)	100	
09.4327	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	100	
09.4328	Croazia	100	

(*) Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

Zucchero di importazione eccezionale e industriale
Capo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Tipo	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 29.12.2008-2.1.2009	Limite
09.4380	eccezionale	—	
09.4390	industriale	100	

Zucchero APE supplementare
Capo VIII bis del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 29.12.2008-2.1.2009	Limite
09.4431	Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zambia, Zimbabwe	100	
09.4432	Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzania, Uganda	100	
09.4433	Swaziland	100	
09.4434	Mozambico	0	Raggiunto
09.4435	Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica dominicana, Grenada, Guyana, Haiti, Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago	0	Raggiunto
09.4436	Repubblica dominicana	0	Raggiunto
09.4437	Figi, Papua – Nuova Guinea	100	

Importazione di zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania

Articolo 1 del regolamento (CE) n. 508/2007
Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Tipo	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 29.12.2008-2.1.2009	Limite
09.4365	Bulgaria	0	Raggiunto
09.4366	Romania	100	

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2008

che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE e 2007/25/CE relative all'influenza aviaria per quanto riguarda il loro periodo di applicazione

[notificata con il numero C(2008) 8333]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/6/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non com-

merciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'epidemia di influenza aviaria iniziata nel dicembre 2003 nel sud-est asiatico, causata dal ceppo virale altamente patogeno H5N1, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione contro tale malattia.
- (2) Tali misure sono stabilite, in particolare, nella decisione 2005/692/CE della Commissione, del 6 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi ⁽⁵⁾, nella decisione 2005/731/CE della Commissione, del 17 ottobre 2005, che fissa ulteriori requisiti per la sorveglianza dell'influenza aviaria nei volatili selvatici ⁽⁶⁾, nella decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio ⁽⁷⁾ e nella decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 263 dell'8.10.2005, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU L 274 del 20.10.2005, pag. 93.

⁽⁷⁾ GU L 274 del 20.10.2005, pag. 105.

⁽⁸⁾ GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29.

- (3) Tali decisioni si applicano fino al 31 dicembre 2008.
- (4) Focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 continuano a manifestarsi nel pollame e nei volatili selvatici nei paesi terzi. In vari paesi al mondo continuano inoltre a verificarsi casi di infezione umana, anche letali, dovuti allo stretto contatto con uccelli infetti. Permane quindi il rischio che la malattia si diffonda dai paesi terzi agli Stati membri.
- (5) Oltre quindi a limitare il rischio diretto causato da importazioni di pollame, di prodotti a base di pollame e di uccelli da compagnia, occorre mantenere le misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e altri volatili in cattività e mantenere in atto un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio.
- (6) Occorre pertanto prorogare fino al 31 dicembre 2009 l'applicazione di tali decisioni.
- (7) Inoltre, il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena ⁽¹⁾, abroga la decisione 2000/666/CE della Commissione ⁽²⁾ e sostituisce i requisiti relativi alla quarantena di taluni volatili importati nella Comunità, come fissato nella suddetta decisione.
- (8) Gli attuali riferimenti della decisione 2007/25/CE relativi ai requisiti stabiliti dalla decisione 2000/666/CE devono quindi essere sostituiti con i riferimenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 318/2007.
- (9) È quindi necessario modificare in tal senso le decisioni 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE e 2007/25/CE.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 7 della decisione 2005/692/CE, la data «31 dicembre 2008» è sostituita da «31 dicembre 2009».

Articolo 2

All'articolo 4 della decisione 2005/731/CE, la data «31 dicembre 2008» è sostituita da «31 dicembre 2009».

Articolo 3

All'articolo 4 della decisione 2005/734/CE, la data «31 dicembre 2008» è sostituita da «31 dicembre 2009».

Articolo 4

La decisione 2007/25/CE è così modificata:

1) all'articolo 1, paragrafo 1, il testo della lettera b), punto ii), è sostituito dal seguente:

«ii) dopo l'importazione nello Stato membro di destinazione, siano stati in quarantena per 30 giorni in un luogo riconosciuto in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione ^(*), o

^(*) GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7.»;

2) all'articolo 6, la data «31 dicembre 2008» è sostituita da «31 dicembre 2009»;

3) l'allegato II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26.

ALLEGATO

«ALLEGATO II


PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato	I.2.a
			I.3. Autorità centrale competente	
			I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Consignee Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6.	
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice
	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca Azienda <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo		I.12. Azienda <input type="checkbox"/> Quarantena <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale	
	I.13. Luogo di carico Indirizzo Numero di riconoscimento		I.14. Data della partenza ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. I.17. Numero/i CITES	
	I.18. Descrizione della merce			I.19. Codice del prodotto (codice NC)
			I.20. Numero di animali/Peso lordo	
I.21.			I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo e numero del container			I.24.	
I.25. Merce certificata per Animali da compagnia <input type="checkbox"/> Quarantena <input type="checkbox"/>				
I.26.		I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/> Importazione definitiva <input type="checkbox"/>		
I.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) Sistema di identificazione Numero di identificazione Quantità				

PAESE

Volatili da compagnia

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	<p>Il sottoscritto veterinario ufficiale di (inserire il nome del paese terzo) certifica che:</p>		
	<p>II.1. Il paese d'invio è membro dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) e appartiene alla commissione regionale dell'UIE per (inserire il nome della commissione regionale).</p>		
	<p>II.2. I volatili di cui al punto I.28. sono stati sottoposti oggi, entro 48 ore o l'ultimo giorno lavorativo prima dell'invio, a un'ispezione clinica e trovati esenti da sintomi palesi di malattia.</p>		
	<p>II.3. I volatili soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:</p> <p><i>o</i> [per i paesi terzi di cui alla decisione 79/542/CEE, essi sono stati confinati nel luogo precisato al punto I.11 sotto controllo ufficiale per almeno 30 giorni prima dell'invio ed efficacemente protetti da contatti con altri uccelli] ⁽¹⁾</p> <p><i>oppure</i> [sono destinati, come indicato al punto I.12., a una stazione di quarantena approvata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione] ⁽¹⁾</p> <p><i>oppure</i> [sono stati vaccinati e almeno una volta rivaccinati negli ultimi 6 mesi e non più tardi di 60 giorni prima dell'invio, in conformità delle istruzioni del fabbricante, contro l'influenza aviaria mediante vaccino H5 approvato per le specie interessate] ⁽¹⁾</p> <p><i>oppure</i> [sono stati isolati per almeno 10 giorni prima dell'esportazione e sottoposti a prove per individuare l'antigene o il genoma dell'H5N1, come previsto al capitolo 2.1.14 del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals), effettuato su un campione prelevato non prima del terzo giorno d'isolamento] ⁽¹⁾</p>		
	<p>II.4. Il proprietario o il suo rappresentante dichiara che:</p> <p>II.4.1. I volatili saranno accompagnati durante il movimento da una persona appositamente responsabile.</p> <p>II.4.2. Gli animali non sono destinati a fini commerciali.</p> <p>II.4.3. Durante il periodo tra l'ispezione veterinaria prima del movimento e l'effettiva partenza i volatili rimarranno isolati da ogni possibile contatto con altri volatili.</p> <p><i>o</i> [II.4.4. Gli animali sono stati sottoposti a un isolamento di 30 giorni prima del movimento senza entrare in contatto con altri volatili non coperti dal presente certificato.] ⁽¹⁾</p> <p><i>oppure</i> [II.4.4. Il sottoscritto ha predisposto una quarantena di 30 giorni successiva all'introduzione presso la stazione di quarantena di, come indicato al punto I.12. del certificato.] ⁽¹⁾</p>		
	<p>Osservazioni</p> <p>⁽¹⁾ Depennare la menzione non pertinente. ⁽²⁾ Il presente certificato ha una validità di 10 giorni. In caso di trasporto via nave la validità è prolungata per il tempo in cui dura il viaggio in mare.</p>		
	<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome (in stampatello): _____ Qualifica e titolo: _____</p> <p>Data: _____ Firma:» _____</p> <p style="text-align: center;">  </p>		

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

relativa al contributo finanziario della Comunità, per il 2008, alle spese sostenute da Grecia, Spagna e Italia per l'acquisto e l'ammodernamento di navi e aerei adibiti all'ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca

[notificata con il numero C(2008) 8431]

(I testi in lingua spagnola, greca e italiana sono i soli facenti fede)

(2009/7/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione i rispettivi programmi annuali di controllo delle attività di pesca per il 2008, insieme alle domande di contributo finanziario della Comunità alle spese da sostenere per l'esecuzione dei progetti che fanno parte di tali programmi.
- (2) Le domande concernenti gli interventi in materia di controllo ed esecuzione elencati all'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 possono beneficiare del finanziamento comunitario.
- (3) Le domande di finanziamento comunitario devono essere conformi alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione, dell'11 aprile 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾.
- (4) È opportuno stabilire gli importi massimi e il tasso del contributo finanziario della Comunità entro i limiti fissati dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006 e definire le condizioni cui è subordinata la concessione di detto contributo.
- (5) Occorre fissare un termine per la presentazione delle domande di rimborso degli Stati membri alla Commissione al fine di facilitare la liquidazione degli impegni residui.

(6) La scadenza dei pagamenti per i quali è chiesto un rimborso deve tener conto delle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 391/2007 nonché della durata media dei progetti finanziati.

(7) La decisione 2008/860/CE della Commissione ⁽³⁾ relativa a un contributo finanziario della Comunità ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca realizzati dagli Stati membri nel 2008 è stata adottata il 29 ottobre 2008. Tale decisione non comprendeva tuttavia i progetti di importo superiore a 1 Mio EUR relativi alle spese sostenute da Grecia, Spagna e Italia per l'acquisto e l'ammodernamento di navi e aerei pattuglia adibiti all'ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca. È pertanto necessario stabilire gli importi massimi e il tasso del contributo finanziario della Comunità nonché definire le condizioni cui è subordinata la concessione di detto contributo per tali progetti.

(8) Due progetti compresi fra le domande presentate dalla Spagna sono stati alla fine rimandati dallo Stato membro.

(9) Due delle domande presentate dall'Italia devono essere considerate non ammissibili secondo le norme in materia di appalti pubblici.

(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce l'importo massimo del contributo finanziario della Comunità per il 2008, il tasso di detto contributo e le condizioni cui è subordinata la sua concessione per le spese sostenute da Grecia, Spagna e Italia nell'ambito di progetti di importo superiore a 1 Mio EUR per l'acquisto e l'ammodernamento di navi e aerei pattuglia adibiti all'ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca.

⁽¹⁾ GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 97 del 12.4.2007, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 303 del 14.11.2008, pag. 13.

*Articolo 2***Tasso del contributo**

1. Le spese relative all'acquisto e all'ammodernamento di navi e aerei adibiti all'ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca beneficiano, entro i limiti indicati nell'allegato, di un contributo finanziario pari al 50 % delle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri.

2. Il contributo finanziario per ogni Stato membro indicato nell'allegato è calcolato sulla base dell'utilizzazione delle navi e degli aerei in questione a fini di ispezione e sorveglianza, espressa in percentuale della loro attività annuale totale, quale dichiarata dagli Stati membri.

*Articolo 3***Liquidazione degli impegni residui**

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso siano effettuati dallo Stato membro interessato entro il 30 giugno 2016. I

pagamenti effettuati da uno Stato membro successivamente a tale data non sono ammissibili al rimborso.

2. Gli stanziamenti di bilancio relativi al contributo finanziario della Comunità per tali progetti sono disimpegnati entro il 31 dicembre 2017.

Articolo 4

La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna e la Repubblica italiana sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

 ALLEGATO

Contributo finanziario della Comunità concesso per l'acquisto e l'ammodernamento di navi e aerei pattuglia adibiti all'ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca

Stato membro	Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca (EUR)	Spese ammissibili nell'ambito della presente decisione (EUR)	Contributo comunitario (tasso del 50 %) (EUR)
Grecia	14 603 000	14 045 000	7 022 500
Spagna	44 225 546	12 476 320	6 238 160
Italia	52 500 000	24 000 000	12 000 000
Totale	111 328 546	50 521 320	25 260 660

NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.